



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3612

Seduta del 21/05/2015

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSÌ

SIMONA BORDONALI

MARIA CRISTINA CANTU'

CRISTINA CAPPELLINI

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

FABRIZIO SALA

ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Maria Cristina Cantù

Oggetto

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA D.G.R. N. VII/12620/2003 E ALLA D.G.R. N. VII/18334/2004 RISPETTO ALLE ATTIVITA' DI EDUCATORE NELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIO SANITARIE - AREA DISABILITA'

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Laura Lanfredini

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i D.P.C.M. 14 febbraio 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie" e 29 novembre 2001, "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTE le seguenti leggi regionali:

- L.R. 6 dicembre 1999, n. 23, "Politiche regionali per la famiglia", in particolare l'articolo 2 che tra gli obiettivi della legge individua quello relativo alla tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e le successive modificazioni di cui alla L.R. n. 2/2012, in particolare l'articolo 5 che stabilisce che le unità di offerta sociosanitarie erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti assunti nella X Legislatura:

- D.C.R. 9 luglio 2013, n. 78, "Programma regionale di sviluppo della X Legislatura" (PRS) che richiama la necessità di una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno alla famiglia, al suo ruolo sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti, soprattutto in presenza di particolari situazioni di disabilità;
- D.G.R. 14 maggio 2013, n. 116, "Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo" che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi le persone con gravi e gravissime disabilità;
- D.G.R. 31 ottobre 2014, n. 2569, "Revisione del sistema di esercizio e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo (a seguito di parere della Commissione consiliare relativamente all'allegato 1)";

- D.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2989, "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015", in particolare l'Allegato C relativo all'ambito socio sanitario, che individua, quale obiettivo di programmazione e governo della rete, quello di proseguire nel percorso intrapreso di evoluzione del sistema sociosanitario, teso sempre più a un sistema omogeneo di risposta ai bisogni espressi;

RICHIAMATE altresì:

- la D.G.R. 7 aprile 2003, n. 12620, "Definizione della nuova unità di offerta Residenza Sanitario assistenziale per persone con disabilità (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2, della L.R. 11 luglio 1997 n. 31."
- la D.G.R. 23 luglio 2004, n. 18334, "Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento";
- la D.C.R. 17 novembre 2010, n. 88, "Piano sociosanitario regionale 2010 - 2014";

DATO ATTO che le RSD e i CDD sono unità d'offerta sociosanitarie che erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, per cui è necessaria la presenza nello standard assistenziale di diverse tipologie di operatori che garantiscano sia la componente sanitaria che quella sociale, nel rispetto della normativa regionale sugli standard gestionali dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza;

CONSIDERATO che le persone con disabilità accolte nelle suddette unità d'offerta presentano profili di fragilità diversificati e complessità sociosanitarie che richiedono coerentemente che le attività loro assicurate siano diversificate nella natura e nella tipologia;

RILEVATO che, in relazione alle suddette caratteristiche degli utenti, le prestazioni erogate nella RSD e nei CDD devono garantire una risposta ai diversi bisogni:

- di natura sanitaria: prestazioni di natura riabilitativa, abilitativa, infermieristica e di assistenza tutelare;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di natura sociale: prestazioni di tipo socio educativo/animativo e di assistenza diretta alla persona con la finalità di promuovere percorsi di inclusione sociale e per favorire la qualità della vita delle persone con disabilità;

RITENUTO pertanto che il personale con qualifica di educatore che opera in tali unità d'offerta debba assicurare:

- attività abilitative/educative/rieducative con l'obiettivo di sviluppare abilità e di acquisire competenze coerenti con l'età, di ridurre i comportamenti disfunzionali a favore dell'assunzione di comportamenti più appropriati e di favorire l'inserimento nei contesti di vita più significativi. Tali attività caratterizzano in misura rilevante l'intervento nei confronti di minori con disabilità;
- attività riabilitative/rieducative tese a favorire percorsi di miglioramento delle abilità funzionali, nonché l'acquisizione di comportamenti adeguati e lo sviluppo di capacità di relazioni interpersonali. Tali attività caratterizzano in misura rilevante l'intervento nei confronti di persone con disabilità, in particolare giovani o giovani adulti, che presentano margini di miglioramento nelle abilità funzionali e di acquisizione di competenze relazionali;
- attività educative/animative per garantire percorsi di socializzazione, di inclusione sociale e di miglioramento della qualità di vita. Tali attività caratterizzano in misura rilevante l'intervento nei confronti di persone adulte, con stabilizzazione delle abilità funzionali e relazionali e con un consolidato inserimento nell'unità d'offerta;

VALUTATA quindi la necessità di meglio precisare le funzioni di tipo educativo svolte e il conseguente percorso formativo dell'educatore che opera nelle suddette unità d'offerta, al fine di fornire ai soggetti gestori le indicazioni per la corretta individuazione delle professionalità adeguate a rispondere in modo appropriato ai bisogni degli utenti;

ASSUNTO che le funzioni di tipo educativo vengono garantite per la componente sanitaria/riabilitativa dall'educatore professionale di classe L-2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 e per la componente socio pedagogico/animativa dal laureato in scienze dell'educazione classe L-19 di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO che il soggetto gestore modula le componenti delle funzioni di tipo educativo sopra specificate coerentemente con gli esiti della valutazione multidimensionale del bisogno degli utenti ed i conseguenti progetti individuali ad ogni conseguente effetto per gli adempimenti prescritti dagli standard gestionali dell'accreditamento istituzionale, le relative attività di rendicontazione e le conseguenti attività di controllo;

DATO ATTO che la Direzione Generale competente, in stretto raccordo con le ASL nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza, monitorerà la effettiva modulazione delle funzioni educative in relazione ai bisogni degli utenti, condividendone i risultati, anche in itinere, con le rappresentanze dei soggetti gestori;

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

STABILITO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di precisare, per le motivazioni di cui in premessa, in ordine alla D.G.R. n. VII/12620/2003 e alla D.G.R. n. VII/18334/2004, che nelle unità d'offerta socio-sanitarie per persone con disabilità RSD e CDD, le funzioni di tipo educativo vengono garantite per la componente sanitaria/riabilitativa dall'educatore professionale di classe L-2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 e per la componente socio pedagogico/animativa dal laureato in scienze dell'educazione classe L-19 di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
2. di definire che il soggetto gestore modula le componenti delle funzioni di tipo educativo sopra specificate coerentemente con gli esiti della valutazione multidimensionale del bisogno degli utenti ed i conseguenti progetti individuali ad ogni conseguente effetto per gli adempimenti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

prescritti dagli standard gestionali dell'accreditamento istituzionale, le relative attività di rendicontazione e le conseguenti attività di controllo;

3. di dare atto che la Direzione Generale competente, in stretto raccordo con le ASL nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza, monitorerà la effettiva modulazione delle funzioni educative in relazione ai bisogni degli utenti, condividendone i risultati, anche in itinere, con le rappresentanze dei soggetti gestori;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI